



ASSICURAZIONI SOCIALI DELLA SVIZZERA

ECCO COME SIETE ASSICURATI IN SVIZZERA SECONDO LA LEGGE.

Stato: gennaio 2019

PERCHÉ LA SALUTE
È TUTTO

SWICA

Chi è assicurato e come?

| | Cerchia di persone | Base di calcolo per l'ammontare delle prestazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|----------|-----------------------------|-----|----------|--------------------------|-----|----------|----------------------------|-----|----------|---------------------------|-----|---------|------------------------------|-----|-----------|
| Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) | Assicurati obbligatoriamente <ul style="list-style-type: none"> – Persone domiciliate o che lavorano in Svizzera – Cittadini svizzeri che lavorano all'estero per conto della Confederazione o di istituzioni definite dal Consiglio federale – Persone distaccate all'estero per un tempo determinato definito contrattualmente | Rendita completa Il reddito medio determinante si rileva in base: <ul style="list-style-type: none"> – agli anni di contribuzione; – al reddito rivalutato (splitting del reddito durante il matrimonio); – agli accrediti per compiti educativi e assistenziali. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestazioni complementari (PC) | Aventi diritto Beneficiari AVS / AI domiciliati in Svizzera, stranieri con 10 anni, rifugiati e apolidi con 5 anni di soggiorno ininterrotto in Svizzera. Per i cittadini degli stati dell'UE e dell'AEELS il termine d'attesa di 10 anni viene a cadere. | Fabbisogno esistenziale minimo Differenza tra il reddito computabile e le spese riconosciute (fabbisogno esistenziale minimo), che viene definita di caso in caso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Previdenza professionale obbligatoria (LPP) <small>I dettagli determinanti figurano nei regolamenti dei relativi istituti di previdenza.</small> | Assicurati obbligatoriamente <ul style="list-style-type: none"> – Lavoratori soggetti alla contribuzione AVS dal 1° gennaio dopo il compimento dei 17 anni d'età, che percepiscono un salario annuo superiore a CHF 21 330.– per il decesso e l'invalidità, dal 1° gennaio dopo il compimento dei 24 anni d'età anche per le prestazioni di vecchiaia. – Beneficiari d'indennità giornaliera dell'ADI per i rischi di decesso e invalidità. Assicurati facoltativamente Lavoratori autonomi, lavoratori attivi al servizio di più datori di lavoro. | Salario assicurato <table border="0"> <tr> <td>Salario annuo minimo (soglia d'entrata)</td> <td>CHF</td> <td>21 330.–</td> </tr> <tr> <td>Salario massimo computabile</td> <td>CHF</td> <td>85 320.–</td> </tr> <tr> <td>Importo di coordinamento</td> <td>CHF</td> <td>24 558.–</td> </tr> <tr> <td>Salario massimo assicurato</td> <td>CHF</td> <td>60 435.–</td> </tr> <tr> <td>Salario minimo assicurato</td> <td>CHF</td> <td>3 555.–</td> </tr> <tr> <td>Salario massimo assicurabile</td> <td>CHF</td> <td>853 200.–</td> </tr> </table> <p>Rendita: avere di vecchiaia moltiplicato per l'aliquota di conversione. Uomini / donne: 6,80 %</p> | Salario annuo minimo (soglia d'entrata) | CHF | 21 330.– | Salario massimo computabile | CHF | 85 320.– | Importo di coordinamento | CHF | 24 558.– | Salario massimo assicurato | CHF | 60 435.– | Salario minimo assicurato | CHF | 3 555.– | Salario massimo assicurabile | CHF | 853 200.– |
| Salario annuo minimo (soglia d'entrata) | CHF | 21 330.– | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salario massimo computabile | CHF | 85 320.– | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importo di coordinamento | CHF | 24 558.– | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salario massimo assicurato | CHF | 60 435.– | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salario minimo assicurato | CHF | 3 555.– | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salario massimo assicurabile | CHF | 853 200.– | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assicurazione contro gli infortuni (LAINF) | Assicurati obbligatoriamente Lavoratori occupati in Svizzera (con poche eccezioni) per gli infortuni professionali e non professionali. Se la durata del lavoro settimanale presso un datore di lavoro è inferiore a 8 ore, c'è soltanto la copertura per gli infortuni professionali. | Salario assicurato <ul style="list-style-type: none"> – Indennità giornaliera: ultimo salario percepito prima dell'infortunio. – Rendita: salario percepito nel lasso di tempo di un anno prima dell'infortunio. – Guadagno massimo assicurabile: attualmente CHF 148 200.– all'anno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assicurazione malattie (LAMal) | Assicurati obbligatoriamente Ogni persona con domicilio in Svizzera per la cura medica (malattia, infortunio (se non c'è copertura LAINF), maternità). | Salario assicurato <ul style="list-style-type: none"> – Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con prestazioni unitarie, uguali per tutti gli assicurati. – Assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera con volume opzionale ma limitato delle prestazioni. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assicurazione contro la disoccupazione (ADI) | Assicurati obbligatoriamente Tutti gli assicurati soggetti all'AVS fino all'età del pensionamento. Eccezione: i lavoratori autonomi non sono assicurati. | Salario assicurato Salario fino al massimo di CHF 148 200.– (stesso limite massimo come nella LAINF). Non è assicurato il salario che non raggiunge il minimo di CHF 500.– al mese. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indennità per perdita di guadagno (IPG) / Indennità per maternità | Aventi diritto <ul style="list-style-type: none"> – Persone che prestano servizio nell'esercito, protezione civile, servizio civile, corsi di monitore G+S, monitori di tiro giovanile con remunerazione. – Aventi diritto all'indennità di maternità: prima del parto almeno 9 mesi di assicurazione AVS e almeno 5 mesi di attività lucrativa. Inoltre rapporto di lavoro vigente il giorno del parto. – Lavoratrici dipendenti secondo la LPG, lavoratrici autonome e donne che lavorano nell'azienda del marito e percepiscono un salario in denaro. | Salario assicurato Salario fino al massimo di CHF 88 200.– all'anno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prestazioni in caso di incapacità di guadagno.

| | Incapacità lavorativa transitoria | Guarigione, cure mediche, ristabilimento | Incapacità di guadagno permanente |
|---|---|--|--|
| Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) | L'indennità giornaliera AI varia a seconda del reddito e del numero di figli, ma solo in relazione con i provvedimenti di reintegrazione dell'AI. | Provvedimenti medici di reintegrazione e cure per le infermità congenite fino al compimento dei 20 anni d'età, mezzi ausiliari, assegni per grandi invalidi per l'assistenza costante, le cure e la sorveglianza. | Rendita AI a dipendenza del grado d'invalidità: dal 40%: ¼ di rendita dal 50%: ½ rendita dal 60%: ¾ di rendita dal 70%: rendita completa. – Rendita d'invalidità: 100 % – Rendita per i figli: 40 % della relativa rendita d'invalidità |
| Prestazioni complementari (PC) | Nessuna prestazione | Quali prestazioni aggiuntive si rimborsano, ad esempio, i costi per il dentista, l'assistenza sanitaria e i mezzi ausiliari, come pure le partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie. | Nessuna prestazione |
| Previdenza professionale obbligatoria (LPP) I dettagli determinanti figurano nei regolamenti dei relativi istituti di previdenza. | Nessuna prestazione | Nessuna prestazione | Rendita a dipendenza del grado d'invalidità (come per l'AI): dal 40%: ¼ di rendita dal 50%: ½ rendita dal 60%: ¾ di rendita dal 70%: rendita completa. – Rendita d'invalidità: 100 % – Rendita per i figli di invalidi: 20 % della rendita |
| Assicurazione contro gli infortuni (LAINF) | Indennità giornaliera – 80 % del salario assicurato (al massimo CHF 148 200.–) a partire dal 3° giorno fino al recupero della piena capacità lavorativa o alla corresponsione di una rendita d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni. – In caso incapacità lavorativa parziale, prestazioni proporzionalmente ridotte. – Non può essere superiore al 100 % unitamente alla rendita AVS / AI. | – Cure ambulatoriali: medico, dentista, chiropratico e su prescrizione personale infermieristico (ad esempio: per la fisioterapia). – Ospedale reparto comune, cure termali e di convalescenza. – Inoltre: analisi prescritte, medicinali, mezzi ausiliari, cure a domicilio, contributi ai costi di viaggio, trasporto, salvataggio e recupero. – Cure all'estero: al massimo un importo pari al doppio dei costi delle stesse cure in Svizzera. | – Rendita secondo il grado d'invalidità. – Rendita d'invalidità dell'80 % del guadagno assicurato. In caso di invalidità parziale, prestazioni proporzionalmente ridotte. – Il grado minimo d'invalidità è del 10 %. – Non può essere superiore al 90 % unitamente alla rendita AVS / AI. |
| Assicurazione malattie (LAMal) | Assicurazione delle cure medico-sanitarie – Esami, trattamenti, provvedimenti di assistenza sanitaria ambulatoriali, stazionari e in casa di cura. Analisi, medicinali, cure termali (costi di trattamento e contributo giornaliero), riabilitazione, degenza ospedaliera nel reparto comune, contributi per costi di trasporto e salvataggio, contributi per occhiali e lenti a contatto fino a 18 anni, prevenzione (vari esami e test). – Maternità: visite di controllo durante e dopo la gravidanza, aiuto al parto, consulenza (necessaria) sull'allattamento. | | |
| Assicurazione contro la disoccupazione (ADI) | Indennità per lavoro ridotto 80 % della perdita computabile di guadagno per al massimo 12 mesi nel corso di due anni. Una nuova percezione di indennità di lavoro ridotto richiede di nuovo 6 mesi di tempo d'attesa. Annuncio motivato presso il preposto ufficio cantonale da parte del datore di lavoro, in caso normale almeno 10 giorni prima dell'inizio. | | |
| Indennità per perdita di guadagno (IPG) / Indennità per maternità | Le indennità si basano sulle disposizioni per il calcolo dei contributi AVS. L'indennità globale massima ammonta a CHF 245.– al giorno. – Persone in servizio con attività lavorativa: 80 % del salario medio prima del servizio (minimo CHF 62.–/massimo CHF 196.– al giorno) – Reclute senza attività lucrativa: 25 % dell'indennità complessiva massima – Assegni per i figli: CHF 20.– per figlio e giorno, per figli fino a 18 anni (per figli in formazione fino a 25 anni) – Indennità di maternità: 80 % del salario assicurato durante 14 settimane, massimo CHF 196.– al giorno | | |

Prestazioni in età di pensionamento e per i superstiti.

| | Decesso prima del pensionamento | Prestazioni dopo il pensionamento | Adeguamento delle prestazioni |
|--|---|---|---|
| Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) | <ul style="list-style-type: none"> – Rendita per vedova: 80 % (se ci sono figli; vedove senza figli: 45 anni d'età o più e sposate da almeno 5 anni, anche matrimoni precedenti) – Rendita per vedovo: 80 % (fino al 18° anno d'età del figlio più giovane) – Rendite per orfani: 40 % (orfani di padre e di madre 2 × 40 %, limitato al 60 % della relativa rendita massima di vecchiaia) <p>Per le coppie dello stesso sesso, conviventi in unione registrata, la persona superstite è equiparata al coniuge.</p> | <p>Dall'età di 65 anni (uomini), risp. 64 anni (donne)</p> <p>Rendita completa di vecchiaia (100 %) annua: – minima CHF 14 220.– – massima CHF 28 440.–</p> <p>Coniugi (splitting, due rendite singole) insieme al massimo 150 % di una rendita completa: massima CHF 42 660.–, rendita per i figli 40 %</p> <p>Riscossione anticipata di 1 o 2 anni della rendita con riduzione della stessa pari al 6,8 % per anno di anticipo.</p> | <p>Adeguamento delle rendite correnti all'evoluzione dei salari e dei prezzi (indice misto):</p> <ul style="list-style-type: none"> – ogni due anni – annualmente se l'indice è salito di oltre il 4 % |
| Prestazioni complementari (PC) | Nessuna prestazione | Nessuna prestazione | Il Consiglio federale può adeguare le prestazioni in modo appropriato. |
| Previdenza professionale obbligatoria (LPP) <small>I dettagli determinanti figurano nei regolamenti dei relativi istituti di previdenza.</small> | <p>Hanno diritto a una rendita i coniugi superstiti che hanno figli con obbligo di mantenimento. I coniugi senza figli con obbligo di mantenimento ricevono una rendita solo se hanno oltre 45 anni d'età e il loro matrimonio è durato almeno 5 anni.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rendita per vedova/vedovo: 60 % – Rendita per orfani: 20 % della rendita d'invalidità alla quale avrebbe avuto diritto la persona assicurata. <p>Per le coppie dello stesso sesso, conviventi in unione registrata, la persona superstite è equiparata al coniuge.</p> | <p>Età pensionamento: uomini 65 anni; donne 64 anni. Pensionamento anticipato ammesso con riduzione della prestazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rendita di vecchiaia: 100 % – Rendita per vedova/vedovo: 60 % – Rendita per orfani: 20 % – Rendita per figli di pensionati: 20 % della rendita di vecchiaia | <p>Adeguamento al rincaro delle rendite correnti d'invalidità e per superstiti.</p> <p>Obbligatoria: fino al raggiungimento dell'età AVS dopo decorrenza di un periodo di tre anni secondo disposizione del Consiglio federale (evoluzione dei prezzi), in seguito in modo analogo alla rendita AVS.</p> <p>Altrimenti tutte le rendite per i superstiti, le rendite AI e le rendite di vecchiaia, annualmente secondo le possibilità economiche dell'istituto di previdenza (parte sovraobbligatoria).</p> |
| Assicurazione contro gli infortuni (LAINF) | <ul style="list-style-type: none"> – Vedove senza figli: rendita, a condizione che l'età sia di 45 anni o più oppure che sia invalido almeno in misura di 1/3. – Altrimenti: indennità unica per vedove – Vedovi senza figli: rendita, a condizione che sia invalido almeno in misura di 1/3. – Rendita per vedova/vedovo: 40 % – Rendita per orfani: 15 % – Rendita per orfani di padre e madre: 25 % – In totale al massimo: 70 % del salario assicurato <p>Per le coppie dello stesso sesso, conviventi in unione registrata, la persona superstite è equiparata al vedovo.</p> | Nessuna prestazione | Rendite: adeguamento al rincaro in caso di cambiamenti nella cerchia dei beneficiari di rendite AVS e AI. |
| Assicurazione malattie (LAMal) | Assicurazione d'indennità giornaliera | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> – Per una o più malattie, rispettivamente infortuni durante almeno 720 giorni nel corso di 900 giorni consecutivi. – Maternità: prestazioni d'indennità giornaliera, se assicurata nei 270 giorni precedenti il parto. Indennità giornaliera per 16 settimane, delle quali almeno 8 situate dopo il parto. Il periodo d'attesa convenuto viene dedotto dalla durata delle prestazioni. L'indennità giornaliera si può assicurare anche secondo il diritto privato (LCA). | | |
| Assicurazione contro la disoccupazione (ADI) | Indennità di disoccupazione 80 % del salario assicurato per una durata da 90 fino a 520 giorni, secondo la situazione familiare e personale (in casi speciali + 120 giorni). Per i disoccupati non invalidi senza obblighi di mantenimento di figli sotto 25 anni, la copertura assicurativa ammonta al 70 % del guadagno assicurato. | Indennità per intemperie 80 % della perdita di guadagno computabile per al massimo 6 mesi nel corso di due anni. | Indennità per insolvenza 100 % del salario assicurato per gli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro. |
| Indennità per perdita di guadagno (IPG) / Indennità per maternità | Nessuna prestazione | Nessuna prestazione | Nessuna prestazione |

Finanziamento.

| | Tassi di contribuzione | Finanziamento |
|---|--|---|
| Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) | <ul style="list-style-type: none"> – Lavoratore e datore di lavoro insieme: AVS 8,4%, AI 1,4%. – Lavoratori indipendenti: i lavoratori indipendenti devono assumere personalmente i contributi (AVS 7,8%, AI 1,4%). Reddito annuo inferiore a CHF 56 900.– pagano un tasso ridotto secondo la scala dei contributi decrescente dell'AVS. Per redditi inferiori a CHF 9500.– vale un importo minimo di CHF 482.–. – Persone senza attività lucrativa secondo la sostanza, almeno CHF 482.–, al massimo CHF 19 750.– (è considerato pagato se il coniuge che lavora e non ha ancora diritto a una rendita di vecchiaia, ha corrisposto almeno l'importo minimo doppio). | Il lavoratore e il datore di lavoro pagano ognuno il 50% dei contributi, inoltre contributo del potere pubblico. Il salario soggetto a contribuzione non ha limiti verso l'alto (non c'è un salario massimo). |
| Prestazioni complementari (PC) | Nessuno | Confederazione, Cantoni e Comuni |
| Previdenza professionale obbligatoria (LPP) | Dall'età di 25 anni: dal 7 al 18% del salario assicurato per gli accrediti di vecchiaia, 0,12% per versamenti suppletivi in caso di struttura sfavorevole delle età e 0,005% per insolvenze e altre prestazioni per il fondo di sicurezza, come pure per i contributi dell'assicurazione di rischio (decesso, invalidità) e costi d'amministrazione. Il salario massimo per garantirsi l'assicurazione ammonta a CHF 127 980.–. | L'istituto di previdenza fissa l'ammontare dei contributi in modo che il contributo del datore di lavoro sia almeno pari alla somma dei contributi di tutti lavoratori. |
| Assicurazione contro gli infortuni (LAINF) | Le aziende vengono classificate in base alla loro attività, rispettivamente ai loro rischi, nelle relative classi e gradi di rischio per gli infortuni professionali e non professionali. Fondamentalmente c'è una sola classe e un solo grado di rischio per contratto. Oltre al semplice tasso di rischio, rispettivamente di premio netto, si riscuotono i costi d'amministrazione, i contributi per la prevenzione degli infortuni e i supplementi di premio per l'adeguamento al rincaro. | I premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico dei lavoratori. Quelli per l'assicurazione contro gli infortuni professionali vanno a carico del datore di lavoro. Il salario massimo LAINF soggetto a contribuzione ammonta attualmente a CHF 148 200.– per persona. |
| Assicurazione malattie (LAMal) | <p>Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie</p> <ul style="list-style-type: none"> – I premi sono indipendenti dal sesso e dall'età d'entrata. Premi più bassi per i bambini fino al compimento dei 18 anni d'età e per i giovani dai 19 ai 25 anni d'età. Graduazioni cantonali e regionali. – Assicurazione d'indennità giornaliera: i premi non dipendono dal sesso e ci sono altre classi d'età. | <p>Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie</p> <ul style="list-style-type: none"> – Premi degli assicurati. Partecipazione ai costi sotto forma di franchigia annua e aliquota percentuale sulle cure mediche ambulatoriali e stazionarie. Contributi della Confederazione e dei Cantoni per la riduzione dei premi degli assicurati in condizioni economiche modeste. – Assicurazione d'indennità giornaliera: premi degli assicurati. |
| Assicurazione contro la disoccupazione (ADI) | 2,2% del salario assicurato, fino a CHF 148 200.– 1% da CHF 148 200.– senza limiti | I lavoratori e il datore di lavoro pagano ognuno il 50% dei contributi. |
| Indennità per perdita di guadagno (IPG) / Indennità per maternità | Lavoratore e datore di lavoro insieme: IPG 0,45% Lavoratori indipendenti: IPG 0,45% | I lavoratori e il datore di lavoro pagano ognuno il 50% dei contributi. |

Informazioni supplementari sulla previdenza individuale (pilastro 3a, previdenza vincolata)

Nell'ambito della previdenza vincolata si possono dedurre i seguenti contributi dal reddito imponibile:

- persone con attività lucrativa e cassa pensione, annualmente fino all'8% del salario massimo computabile (CHF 84 600.–) CHF 6 826.–
- persone con attività lucrativa senza cassa pensione, annualmente fino al 20% del reddito derivante dal lavoro, ma solo fino il 40% del salario massimo computabile CHF 34 128.–

Informazioni supplementari sull'assicurazione militare (LAM)

Salario massimo assicurato CHF 150 918.–

SWICA Organizzazione sanitaria

Perché la salute è tutto

Tелефono 0800 80 90 80 (7x24 h), swica.ch

